

CONSORZIO DI BONIFICA 9 - CATANIA

(D.P.R.S. 23/05/1997 n. 149)



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N 117

Data 13. 11. 2014

Oggetto: Individuazione Datore di Lavoro – Articolo 2, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.

L'anno duemilaquattordici, il giorno TREDICI, del mese di NOVEMBRE, presso la sede dell'Ufficio del Commissario Straordinario

Il Dr. Francesco Petralia, nominato con D.A. del 26 giugno 2014, n. 59, Commissario Straordinario dei Consorzi della Sicilia Orientale (Enna, Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa e Messina) afferenti il nuovo Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, assistito dal Dr. Giuseppe Barbagallo nella qualità di Direttore Generale dell'Ente e con le funzioni di Segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto consortile pubblicato sulla G.U.R.S. del 20 dicembre 1997, n. 71, adottato in modifica, in ultimo, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 160 del 29 dicembre 2011, e approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 384 del 5 ottobre 2012;

CONSIDERATO che le modifiche apportate allo Statuto consortile hanno introdotto il principio di separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione;

ATTESO che il Consorzio di bonifica 9 Catania, costituito con decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 149 del 23 maggio 1997, è un *Ente di diritto pubblico*, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 53 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 il quale dispone che *"La Regione espleta i controlli sugli Enti, Istituti e Aziende sottoposte a vigilanza e tutela, ivi incluse le Aziende sanitarie e Ospedaliere, le Aziende Policlinico e i Consorzi di Bonifica, di norma attraverso gli organi di controllo interno degli stessi"*, stabilendo, nei successivi commi, le modalità di attuazione del controllo;

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante *“Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;

VISTO il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 recante *“Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., definisce come datore di lavoro *“il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo”*;

VISTI gli artt. 17 e 18 del citato D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., ove vengono evidenziati gli adempimenti a carico del “datore di lavoro” e dei dirigenti e/o responsabili;

CONSIDERATO che dalle norme che regolamentano la responsabilità gestionale nell’ambito della pubblica amministrazione, affidata in linea generale al dirigente pubblico/responsabile di servizio (art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000), si evince, chiaramente, come nell’ambito delle amministrazioni pubbliche, gli Organi di governo politico sono titolari dei *“poteri di indirizzo politico-amministrativo”* dell’Ente, mentre ai Dirigenti/Responsabili di servizio spetta la *“gestione finanziaria tecnica ed amministrativa”* delle risorse assegnate;

CONSIDERATO che in seguito alle modifiche apportate allo Statuto del Consorzio di Bonifica 9 Catania, con deliberazione del Commissario ad Acta n. 142 del 17 settembre 2008, approvata dalla Giunta di Governo della Regione Sicilia con deliberazione n. 464 del 13 novembre 2009, il modello organizzativo che caratterizza i Consorzi è del tutto assimilabile, quanto alla distinzione tra *“funzioni di governo”* e *“funzioni di gestione”*, a quelle delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e che pertanto lo Statuto del Consorzio di Bonifica 9 Catania così recita:

all’art. 41bis *“Funzioni e Responsabilità”*

“I poteri di indirizzo e di controllo spettano agli Organi consortili mentre la gestione amministrativa è attribuita ai Dirigenti. Gli Organi elettivi consortili definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle

direttive generali impartite. Ai Dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati";

all'art. 41ter "Dirigenza"

"Lo Statuto, i regolamenti di amministrazione ed i provvedimenti di organizzazione disciplinano l'attribuzione ai Dirigenti e/o Quadri la responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli Organi del Consorzio. Spettano ai Dirigenti tutti i compiti che la legge o lo statuto non riservano espressamente agli Organi dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli Organi statutari, tra i quali in particolare:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;*
- b) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;*
- c) la stipulazione dei contratti;*
- d) gli atti di amministrazione e di gestione del personale;*
- e) i provvedimenti di autorizzazione, licenza, permesso, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, da regolamenti, dagli atti generali di indirizzo, ivi comprese le licenze e le concessioni idrauliche;*
- f) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;*
- g) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Presidente del Consorzio.*

Sono riservati alla competenza esclusiva del Direttore, fatta salva delega scritta ad altro Dirigente e/o Quadro, i compiti di cui al precedente comma, lettere a), c), ed f). Il Direttore in caso di impedimento o di assenza del Presidente o del Vice Presidente, attua i provvedimenti necessari a minor nocimento dell'Ente rientranti fra le competenze del Presidente con esclusione di quella di cui all'art. 9, lettera f);

RITENUTA la necessità di provvedere alla nomina del "Datore di Lavoro del Consorzio di Bonifica 9 Catania", ai fini dell'individuazione del soggetto responsabile in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;

VISTO il parere legale del 17 maggio 2013, assunto al Protocollo del Consorzio di Bonifica 11 Messina al numero 952 del 21 maggio 2013, redatto dall'Avv. Antonino Lanfranchi, formulato su richiesta del Direttore Generale del Consorzio di Bonifica 11 Messina, in merito all'individuazione del datore di lavoro ai fini della sicurezza nel settore pubblico e delega di funzioni, secondo cui "l'organo di vertice dell'amministrazione (identificabile nella specie nel Commissario

Straordinario) debba provvedere nello specifico ad individuare il dirigente cui ricollegare le responsabilità tipiche connesse alla figura del datore di lavoro in materia di sicurezza. Tale atto ha carattere costitutivo e si configura quale vera e propria nomina e non delega di funzioni..... Dovrebbe quindi procedersi all'adozione, da parte del Commissario Straordinario, di apposito atto deliberativo con la quale si individui, presso ciascun Consorzio, il dirigente datore di lavoro ai fini della sicurezza, con attribuzione allo stesso della facoltà di delega delle relative funzioni ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. ”;

PRECISATO che la figura del “datore di lavoro” in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, deve essere individuata tra i soggetti ai quali spettano i poteri di gestione e dotati di autonomi poteri decisionali di spesa;

SPECIFICATO che, in caso di mancanza della segnalata nomina, come nel caso di nomina irrituale o non corretta (in quanto non corrispondente ai canoni di legge) è lo stesso vertice della singola amministrazione ad assumere il ruolo di datore di lavoro, ai fini della responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica;

ATTESO che, per le considerazioni su esposte, la figura del “datore di lavoro” non può essere individuata nel Commissario Straordinario pro-tempore, in quanto lo stesso non ha competenze gestionali di spesa;

CONSIDERATO che il Piano di Organizzazione Variabile (POV) del Consorzio di Bonifica 9 Catania ha attribuito ampi poteri autonomi decisionali, organizzativi, gestionali e di spesa, principalmente al Direttore Generale dell'Ente, così come prescritto al TITOLO II – Elenco dei profili professionali e delle relative mansioni che, peraltro, stabilisce:

§ 1 – DirettoreAll'intera organizzazione del Consorzio sovrintende il Direttore che ne dirige, coordina e sorveglia il funzionamento.....

Ha poteri di supremazia gerarchica su tutto il personale del Consorzio. Assegna, con ordine di servizio vistato dal Capo dell'Amministrazione, le concrete mansioni che i dipendenti consortili devono svolgere nell'ambito della qualifica. Si avvale per lo svolgimento delle proprie funzioni di personale di segreteria (Amministrativa, Tecnica e Agraria) ed ausiliario. Ove esigenze funzionali dell'Ente lo richiedano, può avocare a sé il coordinamento di attività ricomprese nelle aree funzionali.

§ 1bis – Dirigenza

La responsabilità dell'intera struttura del Consorzio è affidata al Direttore, mentre ai Dirigenti di Area è demandata la responsabilità delle singole aree cui sono preposti. Al Direttore Generale ed ai Dirigenti competono i compiti, le funzioni e le responsabilità previste dallo Statuto del Consorzio. Ai Dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati. Spettano ai Dirigenti tutti i compiti che la legge o lo Statuto

non riservano espressamente agli Organi dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli Organi statuari, tra i quali in particolare:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di amministrazione e di gestione del personale;
- e) i provvedimenti di autorizzazione, licenza, permesso, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, da regolamenti, dagli atti generali di indirizzo, ivi comprese le licenze e le concessioni idrauliche;
- f) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- g) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Presidente del Consorzio.

Sono riservati alla competenza esclusiva del Direttore, fatta salva delega scritta ad altro Dirigente e/o Quadro, i compiti di cui al precedente comma, lettere a), c), ed f). Il Direttore in caso di impedimento o di assenza del Presidente o del Vice Presidente, attua i provvedimenti necessari a minor nocimento dell'Ente rientranti fra le competenze del Presidente con esclusione di quella di cui all'art. 9, lettera f);

VISTO l'art. 14 dello Statuto consortile che dispone "Il Direttore, oltre a tutte le funzioni indicate nel piano variabile dell'Ente, svolge attività manageriale, anche di rilevanza esterna che non sono espressamente riservate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti ad altri soggetti, in stretta collaborazione con l'amministrazione. Il Direttore assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con voto consultivo";

VISTA la sentenza della Suprema Corte di Cassazione penale- Sezione III n. 28410 del 14 giugno 2012 che ha statuito che "Ai fini dell'applicazione della normativa antinfortunistica, datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva (confermata, nella specie, la responsabilità del Direttore Generale di un Consorzio dove, a seguito di un controllo, era stato accertato che il luogo di lavoro risultava privo dei requisiti elementari per la sicurezza e la salute dei lavoratori). A norma di Statuto, infatti, mentre al Presidente del Consiglio di Amministrazione oltre alla rappresentanza legale del Consorzio, erano state riconosciute funzioni generali di raccordo, di coordinamento e di vigilanza, al Direttore competevano i poteri gestionali, decisionali e di spesa e, quindi, su di lui gravano gli obblighi di prevenzione infortuni e sicurezza nei luoghi di lavoro";

DATO ATTO che la figura giuridica del “*Datore di Lavoro*” in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, debba correttamente individuarsi in quella del Direttore Generale del Consorzio di Bonifica 9 Catania e quindi nella persona del Dott. Giuseppe Barbagallo, stante gli ampi poteri autonomi decisionali, organizzativi, gestionali e di spesa allo Stesso attribuiti dallo Statuto consortile e dal Piano di Organizzazione Variabile (POV), così per come sopra esposti;

CONSIDERATO che il Datore di Lavoro dovrà adottare tutti gli atti consequenziali alla presente delibera, nonché:

- a) Provvedere alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione dei Rischi (RSPP) e del medico competente per la sicurezza in conformità alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- b) Procedere alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto (DVR);
- c) Organizzare e coordinare il servizio di prevenzione all'interno dell'Ente provvedendo all'espletamento degli adempimenti, secondo quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., potendo procedere a sua volta all'assegnazione della delega di funzione con i limiti ed alle condizioni previste dall'art. 16, comma 1 del medesimo D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento Interventi Infrastrutturali – Servizio 1 – prot. n. 36366 del 22 novembre 2013, con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza e sul controllo preventivo degli atti consortili;

RAVVISATA la propria competenza;

Con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale dell'Ente;

VISTO l'art. 9 lettera **f** dello Statuto consortile;

DELIBERA

DI INDIVIDUARE la figura del Datore di Lavoro, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, in quella del Direttore Generale del Consorzio di Bonifica 9 Catania, così per come previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;

DI NOMINARE, con effetto immediato, Datore di Lavoro in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro del Consorzio di Bonifica 9 Catania, il Dott. Giuseppe Barbagallo, già Direttore Generale dell'Ente;

DI DARE MANDATO al Datore di Lavoro di predisporre tutti gli atti consequenziali alla presente delibera, nonché:


- d) Provvedere alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione dei Rischi (RSPP) e del medico competente per la sicurezza in conformità alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

- e) Procedere alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto (DVR);
- f) Organizzare e coordinare il servizio di prevenzione all'interno dell'Ente provvedendo all'espletamento degli adempimenti, secondo quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., potendo procedere a sua volta all'assegnazione della delega di funzione con i limiti ed alle condizioni previste dall'art. 16, comma 1 del medesimo D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;


DI TRASMETTERE il presente atto deliberativo al Direttore Generale del Consorzio di Bonifica 9 Catania, nella qualità, Dott. Giuseppe Barbagallo;

DI TRASMETTERE il presente atto deliberativo ai Dirigenti, ai Capi Settore, ai Responsabili dei Procedimenti, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Sicurezza ed al Medico Competente attualmente incaricati e alle R.S.A. aziendali.


Il Direttore
(Dr. Giuseppe Barbagallo)



Il Segretario Verbalizzante

()

Il Commissario Straordinario
(Dr. Francesco Petralia)



Catania, li

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Deliberazione n. 117 del 13.11.2014 è stata pubblicata all'Albo Consorziale

dal 17.11.2014

al _____

Catania,, li

Area Amministrativa
Settore Affari Generali
Il Capo Settore Affari generali
(_____)

La delibera è pubblicata sul sito istituzionale del Committente www.consorziobonifica9ct.it

E' copia conforme per gli usi consentiti dalla legge

Catania, li

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe Barbagallo)